



INFORMAZIONI PER MANUTENTORI

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- D.Lgs. 192/2005 così come modificato dal D.Lgs. 311/2006;
- Legge Regionale n.9 del 27/05/2008;
- Delibera di Giunta Regionale n.1837 del 15/12/2008;
- Delibera di Giunta Provinciale n.90 del 16/03/2009;
- Delibera di Giunta Provinciale n.349 del 28/10/2009;
- Delibera di Giunta Provinciale n.178 del 23/06/2010.

AUTODICHIARAZIONE IMPIANTI TERMICI:

- La Delibera di G.R. n.1837/2008 indica tutte le modalità dell'iniziativa "**bollino verde**" per la nuova autodichiarazione di impianti termici e contiene lo schema di protocollo d'Intesa tra la Provincia di Ascoli Piceno, le Associazioni operanti nel settore della manutenzione degli impianti termici e le Associazioni dei consumatori.
- Solo le **ditte di manutenzione "convenzionate"**, cioè quelle che hanno aderito al suddetto Protocollo d'Intesa, possono apporre il BOLLINO VERDE sul rapporto di controllo e manutenzione e consegnare l'autodichiarazione all'Autorità competente.
L'elenco delle ditte convenzionate è disponibile presso gli Uffici del Servizio Tutela Ambientale di Ascoli Piceno (viale della Repubblica n.34, Palazzo della Sanità - Ascoli Piceno), di Fermo (viale Trento n.113 - Fermo) e sul sito internet **www.provincia.ap.it**, e sarà periodicamente aggiornato.
- I manutentori dovranno trasmettere all'Autorità competente per le verifiche, i rapporti di controllo tecnici (allegati F e G al D.Lgs 192/05 e ss.mm.ii.), con timbro e firma dell'operatore e con annessa assunzione di responsabilità, **ogni due anni per tutti gli impianti di qualsiasi potenza nominale.**
- **bollettini postali:** i bollettini postali per l'acquisto dei bollini verdi sono disponibili presso gli uffici del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Ascoli Piceno siti in viale della Repubblica n.34 Ascoli Piceno e presso gli uffici della Provincia di Fermo siti in Viale Trento n.113 Fermo;



saranno disponibili due tipologie di bollettini di versamento: uno per l'acquisto di bollini per impianti termici della nuova Provincia di Ascoli Piceno ed uno per la nuova Provincia di Fermo;

- le ditte di manutenzione, che avranno aderito al Protocollo d'Intesa, potranno acquistare presso gli uffici sopra indicati, anche cumulativamente, **i bollini verdi al costo di €. 7,00 cadauno** IVA inclusa, come stabilito dalla Regione Marche;
- il bollino verde deve essere **gratuito per l'utente.**
- La ditta di manutenzione convenzionata dovrà apporre il bollino verde, con lo stesso numero di serie, a ciascuna delle tre copie dell'Allegato F o G; una copia deve essere conservata dall'utente, una copia viene trattenuta dal manutentore e la terza copia deve essere inviata all'Autorità competente.
- **Consegna autodichiarazioni:** le ditte di manutenzione potranno trasmettere/consegnare le autodichiarazioni (allegati F o allegati G con bollino verde), anche cumulativamente, presso
 - gli **uffici del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Ascoli Piceno siti in viale della Repubblica n.34 Ascoli Piceno** per i comuni ricadenti nella nuova Provincia di Ascoli Piceno (esclusi i Comuni di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto)
 - gli **uffici del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Fermo siti in Viale Trento n.113 Fermo** per tutti i comuni ricadenti nella nuova Provincia di Fermo;
 E' opportuno, a garanzia di avvenuta consegna, che il manutentore allegghi alle autodichiarazioni da consegnare un **elenco timbrato e firmato in duplice copia con indicati i dati principali dell'impianto** (se consegnato a mano, una copia dell'elenco verrà timbrata, datata e rilasciata per ricevuta al manutentore).

Esempio:

N. progr.	Cognome e Nome	Indirizzo	Comune	N° bollino verde
XX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
XX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

- **Data di INIZIO dell'autodichiarazione** "bollino verde" biennio 2009-2010: **07 Maggio 2009.**
- **SCADENZA del biennio 2009-2010 per consegnare le autodichiarazioni alla Provincia:**

PROROGATA AL 31 dicembre 2010



CASI PARTICOLARI

- 1. Nuove caldaie installate dal 01/01/2009:** non deve essere applicato il bollino verde;
è sufficiente che l'installatore trasmetta all'Autorità competente il rapporto di controllo tecnico (l'allegato G o F previsto dal D.Lgs.192/2005) e potrà essere rimandata alla prima data utile di manutenzione, l'invio dell'autodichiarazione corredata da bollino verde.
2. I rapporti di controllo e manutenzione (Allegati F ed G), effettuati nel rispetto della tempistica di legge **dal 01/01/2008 al 07/05/2009**, sono validi ai fini dell'autodichiarazione 2009-2010. Pertanto l'utente stesso o il manutentore possono inviarli senza bollino verde all'Ente competente per le ispezioni;
- 3. Per gli impianti termici a cui non è stato attribuito un bollino verde nel periodo dall' 01/01/2008 al 07/05/2009, in occasione di manutenzione con analisi fumi effettuata nel periodo successivo, fino al 31/12/2010, deve essere apposto il Bollino Verde 2009/2010 ed inviato il nuovo allegato F/G alla Provincia.**
- 4. All.G e analisi fumi nel 2007**
NON valido ai fini dell'autodichiarazione; l'utente dovrà rifare l'All.G con analisi dei fumi nei termini e con le modalità previste;
5. L'utente ha fatto la manutenzione con **allegato G** con analisi fumi nel **2008**; poi, successivamente al 07/05/2009, richiama il manutentore e fa rifare la manutenzione con allegato G e analisi fumi;
DOMANDA: il manutentore deve applicare il bollino verde? Quale All.G ci deve trasmettere ai fini dell'autodichiarazione?
Il manutentore deve trasmettere alla Provincia l'All.G con analisi fumi più **recente** (quello dopo il 07/05/2009) con applicato il **bollino verde**.
6. L'utente ha fatto la manutenzione con **allegato G** con analisi fumi nel **2009 (prima del 7 Maggio 2009)** ed il manutentore ha regolarmente trasmesso l'autodichiarazione alla Provincia senza bollino verde;
poi nel 2010 il manutentore torna a rifare la sola manutenzione senza



analisi fumi;

DOMANDA: il manutentore deve applicare il bollino verde nella manutenzione del 2010?

L'autodichiarazione è valida quella del 2009; il manutentore non deve applicare il bollino verde sulla manutenzione del 2010 in quanto priva di analisi fumi.

7. Scaldacqua unifamiliari (sia inf. che sup. a 15 kW):

ai sensi della Legge 99/2009 (entrata in vigore dal 15/09/2009) non sono più considerati impianti termici e quindi non deve essere fatta l'autodichiarazione.

Dovranno essere naturalmente seguite le istruzioni del fabbricante (libretto uso e manutenzione).

CHI SONO LE AUTORITÀ COMPETENTI?

I COMUNI CON PIÙ DI 40.000 ABITANTI E LE PROVINCE PER LA RESTANTE PARTE DEL TERRITORIO:

- **PROVINCIA DI ASCOLI PICENO**
- **PROVINCIA DI FERMO**
- **COMUNE DI ASCOLI PICENO**
- **COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO**

ISPEZIONI DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

- Le Autorità competenti effettuano annualmente le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici presenti nel territorio di competenza.
- Sugli impianti con bollino verde sono effettuate ispezioni a campione, volte ad accertare la rispondenza delle condizioni di esercizio e manutenzione rispetto a quanto dichiarato nel rapporto di controllo tecnico.

Per gli impianti termici con bollino verde l'ispezione è gratuita.

- **Per gli impianti termici senza bollino verde, l'ispezione è a pagamento** ed i relativi costi sono a carico del responsabile dell'impianto termico (proprietario/occupante).

I costi delle ispezioni vengono stabiliti dalle stesse Autorità Competenti.



MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

Ai sensi della Legge Regionale n.9 del 2008 e del D.Lgs. n.192 del 2005, il **controllo di manutenzione** delle caldaie da riscaldamento va effettuato:

1. secondo le **istruzioni tecniche dell'impresa installatrice**,
2. in mancanza di queste secondo le **istruzioni tecniche** relative allo specifico modello elaborate dal **fabbricante (libretto uso e manutenzione della caldaia)**,
3. in mancanza di queste devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle **normative UNI e CEI** per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

In mancanza della documentazione necessaria per il rispetto delle tempistiche sopra definite, le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici sono svolte in occasione dei **controlli di efficienza energetica** con le seguenti cadenze:

Impianti con potenza inferiore a 35 kW Combustibile gassoso	- ogni due anni per gli impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW dotati di generatore di calore con una anzianità di installazione superiore a otto anni e per gli impianti dotati di generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto installati all'interno di locali abitati, in considerazione del maggior sporco delle superfici di scambio dovuto ad un'aria comburente che risente delle normali attività che sono svolte all'interno delle abitazioni; - ogni quattro anni per tutti gli altri impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW.
Impianti con potenza inferiore a 35 kW Combustibile liquido o solido	Almeno una volta l'anno
Impianti con potenza sup. o uguale a 35 kW e inf. a 350 kW Combustibile gassoso, liquido o solido	Almeno una volta l'anno
Impianti con potenza sup. o uguale a 350 kW Combustibile gassoso, liquido o solido	Almeno una volta l'anno La misura del rendimento di combustione dovrà essere ripetuta a metà circa del periodo di riscaldamento



UFFICI DI RIFERIMENTO

Provincia di Ascoli Piceno

Servizio Tutela Ambientale – Rifiuti – Energia - Acque
Viale della Repubblica n.34 (Palazzo della Sanità) – 63100 Ascoli Piceno
Tel. 0736 / 277741 - 277742
FAX 0736 / 277725
e-mail: impiantitermici@provincia.ap.it

Provincia di Fermo

Servizio Tutela Ambientale – Rifiuti – Energia - Acque
Viale Trento n.113 – 63023 Fermo
Tel. 0734 / 232320 FAX 0734 / 232304

Per gli impianti termici ubicati nel **Comune di Ascoli Piceno** e **S.Benedetto del Tronto** rivolgersi ai rispettivi uffici comunali.